



L'Europa è la carta
di accesso al futuro

PO FSE ABRUZZO
2007»2013 | OBIETTIVO
"Competitività regionale
e occupazione"



REGIONE ABRUZZO

Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali

PO FSE Abruzzo 2007-2013

Obiettivo "Competitività Regionale e Occupazione"

PIANO OPERATIVO 2009-2010-2011

ASSE 1 - ADATTABILITÀ

Obiettivo specifico 1.c) Sviluppare politiche e servizi per l'anticipazione e gestione dei cambiamenti, promuovere la competitività e l'imprenditorialità

ASSE 2 – OCCUPABILITÀ

Obiettivo specifico 2.e) Attuare politiche del lavoro attive e preventive con particolare attenzione all'integrazione dei migranti nel mercato del lavoro, all'invecchiamento attivo, al lavoro autonomo e all'avvio di imprese

ASSE 3 – INCLUSIONE SOCIALE

Obiettivo specifico 3.g) Sviluppare percorsi d'integrazione e migliorare il reinserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati per combattere ogni forma di discriminazione nel mercato del lavoro

Progetto speciale multiasse "Lavorare in Abruzzo 2"

Ottava Area di intervento: rafforzamento delle azioni di contrasto alla crisi occupazionale

Linee di intervento 2 e 3

**AVVISO PUBBLICO PER L'ACCESSO AGLI
INCENTIVI DA PARTE DI DATORI DI LAVORO/IMPRESE
FINALIZZATI ALL'INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE**

Indice

Riferimenti normativi	3
Articolo 1 - Finalità e Obiettivo	5
Articolo 2 – Risorse, interventi finanziabili, vincoli finanziari e regime di aiuto	6
Articolo 3 - Tipologie di aiuto ed intensità delle agevolazioni	7
Articolo 4 – Beneficiari	8
Articolo 5 – Requisiti soggettivi dei lavoratori	12
Articolo 6 - Cumulo	12
Articolo 7 - Modalità e termini per la presentazione della candidatura	13
Articolo 8 - Condizioni di ricevibilità ed ammissibilità	14
Articolo 9 - Procedura di selezione	14
Articolo 10 - Criteri di graduazione - Intervento 1: “Crisi/poli di innovazione”	14
Articolo 11 - Criteri di graduazione - Intervento 2: “Grandi investimenti”	15
Articolo 12 - Adempimenti, vincoli e modalità di erogazione dell’incentivo	16
Articolo 13 - Revoca dell’incentivo	17
Articolo 14 – Attuazione, monitoraggio e controllo	18
Articolo 15 - Richiesta di chiarimenti di carattere tecnico-giuridico	18
Articolo 16 - Informazione e pubblicità	18
Articolo 17 - Tutela della privacy	18
Articolo 18 - Regime fiscale e tracciabilità dei flussi finanziari.....	18

Riferimenti normativi

La Regione Abruzzo - *Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali*, in attuazione della **Deliberazione della Giunta Regionale nr. 744 del 27 settembre 2010**, concernente l'approvazione del P.O. FSE. Abruzzo 2007/2013 – Piano 2009-2010-2011, adotta il presente Avviso in coerenza della seguente normativa:

- Regolamento (CE) 5 luglio 2006, nr. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) nr. 1784/1999 e ss.mm.ii.;
- Regolamento (CE) 11 luglio 2006, nr. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) nr. 1260/1999 e ss.mm.ii.;
- Regolamento (CE) 8 dicembre 2006, nr. 1828/2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) nr. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) nr. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e ss.mm.ii.;
- Regolamento (UE) 06 agosto 2008, nr. 800/2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli art. 87 e 88 del Trattato CE (regolamento generale di esenzione per categoria) ed in particolare gli articoli 40 e 41;
- Comunicazione della Commissione(2004/c 244/02) "Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà";
- Deliberazione CIPE del 15 giugno 2007, nr. 36, recante "Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007-2013";
- Quadro Strategico Nazionale 2007-2013, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2007) 3329 del 13-VII-2007;
- Programma Operativo FSE Abruzzo 2007-2013 Obiettivo "Competitività Regionale e Occupazione", approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2007) 5495 del 08-XI-2007;
- D.G.R. 14 gennaio 2008, nr. 16, recante: "PO FSE Abruzzo 2007-2013 Ob. 2 "Competitività regionale e Occupazione" approvato dalla Commissione Europea con Decisione N. C(2007)5495 dell'8 novembre 2007. Presa d'atto da parte della Giunta regionale e comunicazione degli esiti del negoziato al Consiglio regionale";
- D.G.R., 27-09-2010, nr. 744, concernente l'approvazione del PO FSE Abruzzo 2007/2013 – Piano 2009/2011, pubblicato sul BURA nr. 65 speciale del 10/11/2010;
- D.G.R., 07-03-2011, nr. 164, concernente l'approvazione del Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione;
- Determinazione Direttoriale 09-03-2011, nr. DL/15, recante: "PO FSE Abruzzo 2007-2013 Obiettivo "Competitività regionale e Occupazione" – Sistema di gestione e controllo del Programma Operativo "Linee guida per l'attuazione

operativa degli interventi": modifiche ed integrazioni. Approvazione del testo coordinato" e ss.mm.ii;

- nota della Commissione Europea prot. nr. 12168 del 03/07/2009 avente ad oggetto. *"Procedura per la valutazione della conformità a norma dell'art. 71 del Regolamento (CE) nr. 1083/2006 del Consiglio: Accettazione della Commissione"* con riferimento al PO FSE Abruzzo 2007-2013 – CCI 2007IT052PO001;
- D. Lgs. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali;
- D.P.R. 445/2000 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- Leggi e norme regionali vigenti in materia di formazione e politiche attive del lavoro.

Articolo 1 - Finalità e Obiettivo

Il presente Avviso pubblico, finalizzato all'incremento ed alla salvaguardia dei livelli occupazionali regionali, costituisce la naturale prosecuzione della *best practice* attivata con il Programma denominato "Lavorare in Abruzzo" ed è diretto ai datori di lavoro/imprese che intendono incrementare la propria base occupazionale nell'ambito di sedi e/o unità operative locali ubicate nel territorio regionale.

Di seguito si riporta la scheda sintetica degli obiettivi dal PO FSE Abruzzo 2007-2013 e le priorità del Quadro Strategico Nazionale di riferimento per il presente Avviso:

Riferimenti PO FSE ABRUZZO 2007/2013:		Riferimenti QSN 2007/2013
Asse 1 - Adattabilità		Priorità 7 Competitività dei sistemi produttivi e occupazione Obiettivo specifico 7.3.2. Promuovere interventi mirati alle esigenze di specifici gruppi target
Obiettivo specifico	1.c) <i>Sviluppare politiche e servizi per l'anticipazione e gestione dei cambiamenti, promuovere la competitività e l'imprenditorialità</i>	
Categorie di spesa quantificate	n° 62: <i>Sviluppo di sistemi e strategie di apprendimento permanente all'interno delle aziende; formazione e servizi per i lavoratori per incrementare la loro adattabilità ai cambiamenti; promozione dell'imprenditorialità e dell'innovazione - € 5.250.000,00</i>	
Asse 2 - Occupabilità		
Obiettivo specifico	2.e) <i>attuare politiche del lavoro attive e preventive con particolare attenzione all'integrazione dei migranti nel mercato del lavoro, all'invecchiamento attivo, al lavoro autonomo e all'avvio di imprese.</i>	
Categorie di spesa quantificate	<ul style="list-style-type: none"> - n°67 : <i>Misure che incoraggino l'invecchiamento attivo - € 2.250.000,00</i> - n° 68: <i>Sostegno al lavoro autonomo e all'avvio di imprese - € 3.250.000,00</i> - n° 70: <i>Azioni specifiche per aumentare la partecipazione dei migranti al mondo del lavoro, rafforzando in tal modo la loro integrazione sociale - € 1.750.000,00</i> 	
Asse 3 – Inclusione sociale		
Obiettivo specifico	3.g) <i>Sviluppare percorsi d'integrazione e migliorare il reinserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati per combattere ogni forma di discriminazione nel mercato del lavoro</i>	

Categorie di spesa quantificate	n° 71: Percorsi di integrazione e reinserimento nel mondo del lavoro dei soggetti svantaggiati; lotta alla discriminazione nell'accesso al mercato del lavoro e nell'avanzamento nello stesso e promozione dell'accettazione della diversità sul posto di lavoro - € 2.5000.000,00	
Risorse finanziarie € 15.000.000,00		

Articolo 2 – Risorse, interventi finanziabili, vincoli finanziari e regime di aiuto

1. Per l'attuazione del **Progetto "Lavorare in Abruzzo 2"**, di cui al presente Avviso pubblico, sono disponibili risorse complessive pari a **€ 15.000.000,00**.

2. La Regione si riserva la facoltà, in presenza di un numero cospicuo di candidature ammissibili ma non finanziate per indisponibilità di risorse, di destinare al presente Avviso ulteriori risorse finanziarie, anche di altra provenienza, che si rendessero disponibili.

3. La predetta somma di **€ 15.000.000,00** è così ripartita:

- **€ 10.000.000,00 all'Intervento 1: "Crisi/poli di innovazione"**, così suddivisi tra le seguenti tipologie:
 - **€ 9.000.000,00** sono riservati alle **nuove assunzioni**;
 - **€ 1.000.000,00** sono riservati alle **trasformazioni di rapporti flessibili**.

Le eventuali risorse residue su una delle due tipologie (nuove assunzioni/trasformazioni) possono essere utilizzate per finanziare le richieste, ammissibili e non finanziabili per esaurimento del budget di risorse ad esse riservate, sull'altra tipologia.

- **€ 5.000.000,00 all'Intervento 2: "Grandi investimenti"**, esclusivamente per nuove assunzioni.

4. Qualora in una delle due graduatorie, relative all'Intervento 1 e 2, residuino risorse finanziarie a fronte di esaurimento di candidature finanziabili, le stesse vengono traslate alla graduatoria che presenta ulteriori candidature finanziabili.

5. L'incentivo non può essere superiore ad una sovvenzione diretta in denaro dell'importo di **€ 1.000.000,00** per ciascun datore di lavoro/impresa.

6. Per quanto concerne il regime di aiuto, i contributi sono concessi a titolo di **aiuti di Stato all'occupazione**, in conformità agli **articoli 40 e 41 del Regolamento CE nr. 800/2008** che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie L 214 del 09-08-2008.

7. Sulla base dell'**articolo 1, paragrafo 2, lett. a) e b) del Regolamento CE nr. 800/2008**, non possono essere erogati aiuti in favore di attività connesse all'esportazione, vale a dire aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costruzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione. Ugualmente, non possono essere concessi aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione.

8. Inoltre, ai sensi dell'**articolo 1, paragrafo 3, lett. d) del Regolamento CE nr. 800/2008**, non possono beneficiare degli aiuti legati a questo tipo di assunzioni, imprese attive nel settore dell'industria carboniera.

9. Infine, non possono essere concessi aiuti a datori di lavoro/imprese che operano nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafi 3 e 4, del Regolamento (CE) nr. 1857/2006, limitatamente alle ipotesi in cui:

- a) l'importo dell'incentivo è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate ovvero
- b) l'incentivo è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.

10. Il Regolamento prevede aiuti a favore di attività connesse alla produzione primaria di prodotti agricoli, purché queste categorie di aiuti non rientrino nel campo di applicazione del Regolamento (CE) nr. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del Regolamento CE nr. 70/2001.

Articolo 3 - Tipologie di aiuto ed intensità delle agevolazioni

1. Il presente Avviso, coerentemente a quanto indicato all'articolo 2, paragrafi 18, 19 e 20 del Regolamento Ce nr. 800/2008, disciplina le tipologie di aiuti alle assunzioni a favore delle seguenti categorie di destinatari:

- a) **lavoratori svantaggiati¹**;
- b) **lavoratori molto svantaggiati²**;
- c) **lavoratori disabili³**.

2. Tali lavoratori devono essere assunti con un contratto di **lavoro subordinato** ex **art. 2094 c.c. a tempo indeterminato** (anche a *tempo parziale*, purché *non inferiore a ventiquattro ore settimanali*), con l'impegno da parte del datore di lavoro/impresa a non licenziare il lavoratore interessato durante i primi ventiquattro mesi successivi all'assunzione. Sono ammissibili, altresì, le **trasformazioni di rapporti di lavoro flessibili**, riconducibili alla classificazione di cui al D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276, al D.Lgs., 06-09-2001, nr. 368, al D.Lgs., 25-02-2000, nr. 61, in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

¹ **«lavoratore svantaggiato»:** chiunque rientri in una delle seguenti categorie:
a) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
b) chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3);
c) lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;
d) adulti che vivono soli con una o più persone a carico;
e) lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
f) membri di una minoranza nazionale all'interno di uno Stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile.

² **«lavoratore molto svantaggiato»:** lavoratore senza lavoro da almeno 24 mesi;

³ **«lavoratore disabile»** chiunque sia riconosciuto disabile ai sensi dell'ordinamento nazionale o caratterizzato da impedimenti accertati che dipendono da un handicap fisico, mentale o psichico.

Le ipotesi di revoca del contributo sono disciplinate all'art. 13 del presente Avviso.

3. Nei limiti delle risorse disponibili e dell'incentivo complessivo massimo riconoscibile in favore di ciascun datore di lavoro/impresa di € **1.000.000,00**, le intensità massime di aiuto ammissibili corrispondono:

- a) fino ad un massimo di € **10.000,00 per ogni lavoratore svantaggiato assunto** e, comunque, non oltre il **50%** dei costi ammissibili, corrispondenti ai costi salariali dei 12 mesi successivi all'assunzione;
- b) fino ad un massimo di € **10.000,00 per ogni lavoratore molto svantaggiato assunto** e, comunque, non oltre il **50%** dei costi ammissibili, corrispondenti ai costi salariali dei 24 mesi successivi all'assunzione;
- c) fino ad un massimo di € **10.000,00 per ogni lavoratore disabile assunto** e, comunque, non oltre il **75%** dei costi ammissibili, corrispondenti ai costi salariali dei 24 mesi successivi all'assunzione;

Nel caso di lavoro a tempo parziale, il contributo viene corrisposto in misura proporzionalmente ridotta al numero di ore calcolate con riferimento al contratto collettivo applicabile.

Nel caso di trasformazioni di rapporti di lavoro flessibili, le intensità massime di aiuto, di cui ai precedenti punti a), b) e c), **sono ridotte del 50%**.

4. Ai sensi dell'art. 2, paragrafo 15, del Regolamento CE nr. 800/2008, i costi salariali comprendono:

- a) la retribuzione lorda, prima delle imposte;
- b) i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali;
- c) i contributi assistenziali per figli e familiari (integrazioni salariali).

5. Sono escluse dai benefici le assunzioni effettuate prima della data di pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Abruzzo delle graduatorie finali di ammissione al beneficio stesso.

Articolo 4 – Beneficiari

1. I beneficiari del presente Avviso sono tutti i datori di lavoro/impres⁴ ai sensi degli artt. 2082 e 2083 c.c. che assumono con le modalità ed alle condizioni in esso stabilite.

2. Con riferimento all'**Intervento 1: "Crisi/poli di innovazione"**, possono candidarsi i **datori di lavoro/impres** che soddisfino uno o più dei seguenti requisiti:

- a) avere **sede legale e operativa**, o anche la **sola sede operativa, nelle aree di crisi** della Regione Abruzzo, individuate in sede di concertazione con le parti sociali, nonché le ulteriori aree che dovessero essere individuate entro la data di chiusura del presente Avviso;
- b) **operare nei settori innovativi** sui quali promuovere la creazione dei Poli di Innovazione previsti dal P.O.R. F.E.S.R. Abruzzo 2007/2013 – Asse I "*R&ST, Innovazione e Competitività*" – Attività I.1.2 "*Sostegno alla creazione di Poli di*

⁴ Ai sensi del punto 3, Raccomandazione CE, 06-05-2003, nr. C(2003)1422, si precisa che, conformemente agli artt. 48, 81 e 82 del Trattato CE, come interpretati dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, si deve considerare **impresa** qualsiasi entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che svolga un'attività economica, incluse, in particolare, le entità che svolgono un'attività artigianale, od altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che svolgono regolarmente un'attività economica.

Innovazione".

Elenco Aree di crisi e Settori innovativi	
Aree di crisi	Settori innovativi
Area D.P.CM. del 16-04-2009	Agroalimentare; Automotive; Elettronica/ICT; Energia; Edilizia sostenibile; Chimico - farmaceutico; Servizi avanzati; Tessile – Abbigliamento – Calzaturiero; Turismo; Mobili/Arredamento; Economia sociale e civile
Valle Peligna –Alto Sangro (D.G.R. 162 del 07-03-2011)	
Val Vibrata – Val del Tronto Piceno (D.G.R. 163 del 07-03-2011)	
Val Sinello (D.G.R. 499 del 25-07-2011)	

Con riferimento alle **aree di crisi**, il **luogo di lavoro** delle persone assunte a seguito dell'erogazione di tali incentivi deve rientrare nei **Comuni** ricadenti nelle summenzionate aree di crisi, pena il recupero della somma erogata. È fatta espressa eccezione per i c.d. "*cantieri mobili*". Sono previste forme di **distacco**, conformemente a quanto disposto dall'art. 30, D.Lgs., 276/2003 e dai C.C.N.L. di riferimento.

3. Con riferimento all'**Intervento 2 - "Grandi investimenti"** sono finanziabili le candidature presentate dalle **imprese medie o grandi⁵ di nuova/o costituzione/insediamento, operanti al di fuori delle Aree di crisi**, che hanno sede legale e operativa, o anche la sola sede operativa, nell'ambito del **territorio della Regione Abruzzo**. Per impresa di nuova costituzione si intende quella che al momento della presentazione della candidatura non ha ancora conseguito ricavi. Rientrano tra le imprese di nuovo insediamento anche le imprese già attive e che intendono attivare una nuova sede operativa nel territorio regionale, fatta eccezione per le Aree di crisi. **Le candidature devono prevedere nuove assunzioni non inferiori alle 50 unità.**

Il **luogo di lavoro** delle persone assunte a seguito dell'erogazione degli incentivi di cui all'**Intervento 2: "Grandi investimenti"**, a pena di inammissibilità o successivo recupero delle somme erogate, deve essere **ubicato all'interno dei confini geografici della Regione Abruzzo**, ma al di fuori delle Aree di crisi già destinatarie dell'intervento di cui al precedente punto 2, lettera a). È fatta espressa eccezione per i c.d. "*cantieri mobili*". Sono previste forme di **distacco**, conformemente a quanto disposto dall'art. 30, D.Lgs., nr. 276/2003 e dai C.C.N.L. di riferimento.

4. Non possono beneficiare degli incentivi previsti dal presente Avviso:

- a) le agenzie di somministrazione relativamente al personale assunto e non utilizzato direttamente dalle agenzie stesse; le **agenzie di somministrazione, quindi**, possono accedere agli incentivi esclusivamente per il personale **assunto e utilizzato direttamente dalle agenzie stesse**. Pertanto, non sono ammissibili tutte le

⁵ Appartengono alla categoria delle **medie imprese** tutte le imprese che occupano da 50 a 249 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. Pertanto, si devono intendere come **grandi imprese**, tutte le imprese che superano i predetti limiti dimensionali.

Si sottolinea che, in caso di medie e grandi imprese di nuova costituzione, rileva soltanto il numero dei lavoratori assunti e/o da assumere.

assunzioni comunicate mediante il modello "Unisomm" ex D.M (Min. Lav., 30-10-2007);

- b) i datori di lavoro committenti di lavoro a domicilio.

5. I datori di lavoro/imprese che intendono richiedere gli incentivi devono essere in possesso dei seguenti requisiti da dichiarare, ai sensi del D.P.R., 28-12-2000, nr. 445, nell'Allegato "A2":

- a) di avere la sede legale e/o un'unità operativa ubicata sul territorio della Regione Abruzzo;
- b) di essere iscritti, ove previsto, alla C.C.I.A.A., all'albo, ordine o collegio professionale, all'albo delle imprese artigiane. **Per le imprese di nuova costituzione è sufficiente la presentazione dell'atto costitutivo;**
- c) **unicamente per le imprese che si candidano per l'Intervento 2 "Grandi investimenti"**, che la sede operativa interessata alle assunzioni non abbia ancora conseguito ricavi;
- d) di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 14, Regolamento (CE) nr. 659/1999, del Consiglio, del 22-03-1999 (*Impegno Deggendorf*);
- e) di non operare nei settori rientranti nei commi 2 e 3, art. 1 del Regolamento 800/2008 ed indicati all'art. 2 del presente Avviso;
- f) di essere in regola con l'applicazione del C.C.N.L. nazionale vigente, nonché degli accordi interconfederali sottoscritti da associazioni di datori di lavoro ed organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, *qualora il datore di lavoro/impresa abbia già nel proprio organico personale dipendente*;
- g) di essere in regola con il versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi di legge, allegando il D.U.R.C. rilasciato in data non anteriore al 30° giorno antecedente la data di presentazione della candidatura, ovvero la sua richiesta effettuata in data successiva alla pubblicazione del presente Avviso (fatta eccezione per il caso di assenza di dipendenti al momento della presentazione della candidatura);
- h) di essere in regola con la normativa in materia di sicurezza sul lavoro;
- i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, *ove il richiedente ne sia soggetto*;
- j) di non avere in corso procedure di C.I.G.S. per la stessa qualifica professionale oggetto della richiesta di assunzione al momento della presentazione della candidatura, qualora il richiedente sia un'impresa nella quale operi una sospensione dei rapporti, o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale;
- k) di non essere sottoposto ad alcuna misura di prevenzione e di non essere a conoscenza dell'esistenza, a proprio carico, di procedimenti in corso;
- l) di non avere in corso, ovvero di non avere attivato procedure concorsuali nei dodici mesi antecedenti la presentazione della domanda;
- m) di non trovarsi in stato di fallimento o liquidazione e di non aver presentato domanda di concordato;
- n) che le assunzioni non riguardano i soggetti che nell'ultimo rapporto di lavoro, cessato nei due mesi antecedenti la pubblicazione del presente Avviso, siano stati dipendenti di datori di lavoro che presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con i datori di lavoro/imprese che provvedono alle assunzioni, ovvero con questi ultimi in rapporto di collegamento o controllo, ai sensi dell'articolo 2359 c.c.;

- o) **unicamente per le imprese che si candidano per l'Intervento 1 "Crisi/poli di innovazione"**, pena l'inammissibilità o successivo recupero delle somme erogate, di avere il luogo di lavoro oggetto delle assunzioni realizzate in virtù dell'erogazione di tali incentivi nell'ambito dei confini geografici della Regione Abruzzo, ovvero all'interno delle Aree di crisi. E' fatta eccezione per i c.d. "cantieri mobili". In caso di distacco, si deve rispettare quanto disposto dall'art. 30, D.Lgs., nr. 276/03 e dai C.C.N.L. di riferimento;
- p) **unicamente per le imprese che si candidano per l'Intervento 2 "Grandi investimenti"**, pena l'inammissibilità o successivo recupero delle somme erogate, di avere il luogo di lavoro oggetto delle assunzioni realizzate in virtù dell'erogazione di tali incentivi nell'ambito dei confini geografici della Regione Abruzzo, ma al di fuori delle Aree di crisi già destinatarie dell'Intervento 1 "Crisi/poli di innovazione". E' fatta eccezione per i c.d. "cantieri mobili". In caso di distacco, si deve rispettare quanto disposto dall'art. 30, D.Lgs., nr. 276/03 e dai C.C.N.L. di riferimento;
- q) che le assunzioni non riguardano lavoratori a domicilio;
- r) **unicamente per le agenzie di somministrazione** che le assunzioni riguardano solo il personale assunto e utilizzato direttamente dalle agenzie stesse;
- s) che i lavoratori oggetto di finanziamento saranno solo quelli assunti dopo la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Abruzzo delle graduatorie finali di ammissione al beneficio;
- t) di non avere rapporti di parentela od affinità entro il terzo grado o coniugio con i lavoratori assunti con gli incentivi erogati con il presente Avviso;
- u) di non versare in stato di *difficoltà*⁶.

6. I datori di lavoro/imprese che intendono richiedere gli incentivi **devono altresì dichiarare**, ai sensi del D.P.R., 28-12-2000, nr. 445, nell'**Allegato "A3"** che l'assunzione comporta un **incremento occupazionale** in termini assoluti rispetto alla forza lavoro assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alla data del **30-06-2011**, fatta eccezione per posti occupati resisi vacanti in seguito a invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa.

7. La forza lavoro corrisponde al numero di unità lavorative, ovvero al numero di persone che, alla data del **30-06-2011**, hanno lavorato per il datore di lavoro/impresa a tempo pieno. Il lavoratore che ha lavorato a tempo parziale è contabilizzato in frazione (ad esempio, nr. 02 lavoratori a tempo pieno a nr. 40 ore settimanali + nr. 01 lavoratore a tempo parziale a nr. 24 ore settimanali / nr. 40 ore è pari a $104:40 = 2,6$ unità lavorative)

8. L'Amministrazione si riserva di effettuare i dovuti controlli sulle autocertificazioni e/o sulle dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 28-12-2000 nr. 445.

⁶ Per "**impresa in difficoltà**" si intende:

- a) per le imprese di grandi dimensioni, un'impresa in difficoltà ai sensi del punto 2.1 degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà;
- b) per le PMI, un'impresa in difficoltà ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 7, del Regolamento generale di esenzione per categoria.

Articolo 5 – Requisiti soggettivi dei lavoratori

1. Sono ammissibili agli incentivi di cui al presente Avviso le assunzioni effettuate dai datori/imprese, di cui al precedente art.4, di **disoccupati/inoccupati** che, in data non successiva al **31-12-2010**, risultino residenti presso un Comune della Regione Abruzzo, oppure iscritti all'A.I.R.E. (anagrafe della popolazione italiana residente all'estero) tenuta da un Comune della Regione Abruzzo, ovvero iscritti presso un Centro per l'Impiego della Regione Abruzzo.

Il requisito di disoccupazione/inoccupazione non deve essere posseduto nel caso in cui si proceda alla trasformazione di rapporti di lavoro flessibili.

2. Sono ammissibili tutte le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (anche a tempo parziale, purché di durata non inferiore a ventiquattro ore settimanali) previste dall'ordinamento, fatta eccezione per le assunzioni che interessano:

- a) i pensionati;
- b) i lavoratori che operano nei settori esclusi dai commi 2 e 3, art. 1 del Regolamento 800/2008 ed indicati all'art. 2 del presente Avviso;
- c) i lavoratori delle agenzie di somministrazione non utilizzati direttamente dalle agenzie stesse;
- d) i lavoratori a domicilio;
- e) i dirigenti privati;
- f) i soggetti che nell'ultimo rapporto di lavoro, cessato nei due mesi antecedenti la pubblicazione del presente Avviso, siano stati dipendenti di datori di lavoro che presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con i datori di lavoro/imprese che provvedono alle assunzioni, ovvero con questi ultimi in rapporto di collegamento o controllo, ai sensi dell'articolo 2359 c.c..
- g) lavoratori aventi legami di parentela od affinità entro il terzo grado o coniugio con il titolare/legale rappresentante del Beneficiario.

Articolo 6 - Cumulo

1. In base all'art. 7 del Regolamento 800/2008:

- a) gli aiuti all'occupazione a favore dei lavoratori svantaggiati
 - a) possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto esentato ai sensi del medesimo Regolamento CE 800/2008, purché tali misure di aiuto riguardino differenti costi ammissibili individuabili;
 - b) non possono essere cumulati con altri aiuti esentati in virtù del medesimo Regolamento 800/2008 o con gli aiuti di importanza minore (*de minimis*) che soddisfino le condizioni di cui al Regolamento (CE) nr. 1998/2006 della Commissione, ovvero con altri finanziamenti della Comunità relativi agli stessi costi – coincidenti in parte o integralmente – ammissibili, ove tale cumulo porti al superamento dell'intensità di aiuto più elevato applicabile all'aiuto in questione;
- b) gli aiuti all'occupazione a favore dei lavoratori disabili possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto esentato ai sensi del Regolamento 800/2008 relativamente agli stessi costi ammissibili oltre la soglia massima applicabile, purché tale cumulo non si traduca in un'intensità di aiuto superiore al 100% dei costi rilevanti in qualsiasi periodo in cui i lavoratori in questione siano stati impiegati.

Articolo 7 - Modalità e termini per la presentazione della candidatura

1. Il datore di lavoro/impresa deve presentare **un unico Dossier di candidatura** costituito dalla seguente documentazione:

Documentazione costituente il Dossier di candidatura	
Allegati	Documentazione da esibire e sua forma
A1	Scheda di sintesi per sede operativa
A2	“Istanza per l’ammissione agli incentivi” redatta attraverso l’utilizzo dell’Allegato A2, firmata <u>in originale</u> dall’istante (la Sezione 2 dell’istanza deve essere ripetuta per ciascuna sede operativa interessata alle assunzioni).
	Copia fotostatica fronte retro di un documento di identità, in corso di validità, dell’istante
	Copia fotostatica fronte retro di un documento di identità, in corso di validità, per ogni lavoratore interessato dall’assunzione;
	Certificato d’iscrizione alla CCIAA (ove pertinente)
	Certificato di attribuzione Partita Iva e/o Codice Fiscale (ove pertinente)
	Certificato d’iscrizione all’albo, ordine o collegio professionale (ove pertinente)
	Certificato d’iscrizione all’albo delle società cooperative (ove pertinente)
	Atto costitutivo per le imprese di nuova costituzione – Intervento2 (ove pertinente)
	D.U.R.C. rilasciato in data non anteriore al 30° giorno antecedente la data di presentazione della candidatura /richiesta D.U.R.C. effettuata in data successiva alla pubblicazione dell’Avviso (ove pertinente)
A3	“Autocertificazione incremento occupazionale”, redatta attraverso l’utilizzo dell’Allegato A3, firmata <u>in originale</u> .
A4	“Piano di sviluppo” redatto attraverso l’utilizzo dell’Allegato A4, firmato <u>in originale</u> dall’istante

2. Il Dossier di candidatura, così costituito, deve essere racchiuso in un unico plico ed essere trasmesso alla **REGIONE ABRUZZO – Direzione Regionale Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali – Via Rieti, n° 45 – c.a.p. 65121 – Pescara (PE)** esclusivamente a mezzo Raccomandata postale A/R (ovvero, in caso di eccedenza del plico rispetto alle misure previste da Poste Italiane per le dimensioni delle Raccomandate, mediante Pacco Celere postale) **a partire dal giorno successivo la pubblicazione del presente Avviso sul sito istituzionale della Regione Abruzzo ed entro e non oltre il 20/09/2011.**

3. A tal fine farà fede la data di spedizione postale. Ai sensi dell'articolo 2963, comma 3, c.c.. L'Amministrazione non risponde di eventuali disguidi postali che dovessero verificarsi e dai quali potrebbe risultare un pregiudizio non sanabile sull'ammissione agli incentivi dei potenziali beneficiari.

4. Sul Plico deve essere riportato quanto segue:

- a) indicazione dettagliata del mittente (compreso indirizzo, telefono, *fax* ed *e-mail*);
- b) dicitura: **PO FSE Abruzzo 2007/2013 - Piano operativo 2009/2011- Progetto “Lavorare in Abruzzo 2”**;
- c) dicitura: **Intervento 1: “Crisi/poli di innovazione”** oppure **Intervento 2: “Grandi investimenti”**, in alternativa, a seconda dell’ipotesi che ricorre.

5. La documentazione costituente il Dossier di candidatura deve essere compilata nel rispetto delle indicazioni specifiche richieste per ciascun campo in esso previsto.

Articolo 8 - Condizioni di ricevibilità ed ammissibilità

1. Non sono considerati ricevibili i plichi:
 - a) trasmessi al di fuori dei tempi indicati all'art. 7 del presente Avviso;
 - b) privi della dicitura: "P.O. FSE Abruzzo 2007/2013 - Piano operativo 2009/2011- Progetto "Lavorare in Abruzzo 2"";
 - c) privi della dicitura: Intervento 1: "Crisi/poli di innovazione" oppure Intervento 2: "Grandi investimenti", a seconda dell'ipotesi che ricorre;
 - d) consegnati a mano o con modalità difformi da quelle specificate all'art. 7 del presente Avviso.
2. Non sono considerate ammissibili le candidature/assunzioni:
 - a) prive anche di uno solo dei documenti elencati nella tabella "Documentazione costituente il dossier di candidatura" di cui al precedente art. 7 e delle relative firme;
 - b) non rispondenti alle finalità dell'Avviso in relazione alle tipologie di aiuto (cfr. art. 3), ai beneficiari (cfr. art. 4), ai requisiti soggettivi dei lavoratori (cfr. art. 5);
 - c) riguardanti assunzioni effettuate prima **della data di pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Abruzzo delle graduatorie finali di ammissione al beneficio**;
 - d) incomplete nella compilazione dei campi della modulistica prevista per la presentazione delle stesse.

Articolo 9 - Procedura di selezione

1. La verifica dei profili di ricevibilità/ammissibilità è attribuita ai Servizi competenti della Direzione.
2. Per quanto attiene la valutazione dei profili di merito si farà ricorso ad appositi nuclei formalmente individuati con atto direttoriale.
3. Conclusa la valutazione di merito, i predetti nuclei di valutazione trasferiscono le conclusioni al Responsabile della Linea di Attività che, con proprio atto, ne approva le risultanze e provvede alla pubblicazione delle stesse sul sito istituzionale della Regione Abruzzo e sul BURAT.
4. Successivamente alla pubblicazione delle graduatorie, il Responsabile della linea di attività provvede a comunicare al datore di lavoro/impresa l'ammissibilità della candidatura presentata.
5. Tutte le comunicazioni al datore di lavoro/impresa possono anche avvenire a mezzo fax o per posta elettronica non certificata all'indirizzo indicato nella candidatura. I datori di lavoro/impresе si impegnano a comunicare tempestivamente alla Regione Abruzzo eventuali variazioni dell'indirizzo di posta elettronica e/o del numero telefonico/fax.

Articolo 10 - Criteri di graduazione - Intervento 1: "Crisi/poli di innovazione"

1. Con riferimento **all'Intervento 1: "Crisi/poli di innovazione"**, il predetto Nucleo utilizza la griglia di valutazione di cui **all'Allegato A5**, strutturata nelle seguenti aree di valutazione e per i seguenti punteggi massimi:

Area di valutazione	Descrizione	Punteggio massimo
1	Numero assunzioni a tempo indeterminato	300 punti
2	Prodotto/servizio offerto	100 punti
3	Mercato di riferimento e strategia commerciale	200 punti
4	Programma degli investimenti	200 punti
5	Coerenza tra strategie di sviluppo, redditività dell'Intervento e fabbisogno di risorse umane	200 punti
Punteggi totali		1.000 punti

Il punteggio massimo attribuibile a ciascuna candidatura è di punti 1.000. Sono considerate idonee le candidature aventi i seguenti requisiti:

- valutazione complessiva **non inferiore a 300 punti**;
- valutazione superiore al 30% del valore complessivo per ciascuna delle aree di valutazione di cui ai precedenti punti 2, 3, e 5.

Nel caso di parità di punteggio fra due o più candidature, la priorità in graduatoria viene stabilita in base al seguente ordine:

- maggior punteggio ottenuto nell'Area 1);
- maggior punteggio ottenuto nell'Area 5);
- maggior punteggio ottenuto nell'Area 3).

Articolo 11 - Criteri di graduazione - Intervento 2: "Grandi investimenti"

1. Con riferimento all'Intervento 2: "Grandi investimenti", il predetto Nucleo utilizza la griglia di valutazione di cui all'Allegato A5, strutturata nelle seguenti aree di valutazione e per i seguenti punteggi massimi:

Area di valutazione	Descrizione	Punteggio massimo
1	Numero assunzioni a tempo indeterminato	300 punti
2	Tipologia di attività svolta	200 punti
3	Prodotto/servizio offerto	100 punti
4	Mercato di riferimento e strategia commerciale	100 punti
5	Programma degli investimenti	100 punti
6	Coerenza tra strategie di sviluppo, redditività dell'Intervento e fabbisogno di risorse umane	200 punti
Punteggi totali		1.000 punti

Il punteggio massimo attribuibile a ciascuna candidatura è di punti 1.000. Sono considerate idonee le candidature aventi i seguenti requisiti:

- a) valutazione complessiva **non inferiore a 300 punti**;
- b) valutazione superiore al 30% del valore complessivo per ciascuna delle aree di valutazione di cui ai precedenti punti 3, 4, 5 e 6.

Nel caso di parità di punteggio fra due o più candidature, la priorità in graduatoria viene stabilita in base al seguente ordine:

1. maggior punteggio ottenuto nell'Area 1);
2. maggior punteggio ottenuto nell'Area 2);
3. maggior punteggio ottenuto nell'Area 6);
4. maggior punteggio ottenuto nell'Area 5);
5. maggior punteggio ottenuto nell'Area 4).

Articolo 12 - Adempimenti, vincoli e modalità di erogazione dell'incentivo

1. Entro **quindici giorni**, decorrenti dal ricevimento della comunicazione di ammissione agli incentivi, i datori di lavoro/imprese devono trasmettere improrogabilmente, ed a pena di decadenza, la documentazione attestante l'effettiva costituzione del rapporto di lavoro mediante la produzione di quanto segue:

- a) il **D.U.R.C. aggiornato**;
- b) la **ricevuta dell'avvenuta comunicazione obbligatoria telematica dell'assunzione del lavoratore interessato** inviata al Centro per l'Impiego competente attraverso i sistemi provinciali delle comunicazioni obbligatorie della Regione Abruzzo, con l'avvenuta indicazione che l'assunzione è avvenuta ai sensi del presente Avviso pubblico (appositamente prevista nel modello "Unilav");
- c) stampa dei fogli numerati dell'estratto del **Libro Unico del Lavoro (L.U.L.)**, ove risulti l'iscrizione del lavoratore interessato, allegando attestazione del soggetto autorizzato alla tenuta del L.U.L. che dichiara che il L.U.L. è stato interamente prodotto⁷;
- d) la **dimostrazione che l'assunzione comporta un aumento in termini assoluti dei lavoratori assunti come lavoratori subordinati a tempo indeterminato** (anche a tempo parziale, purché non inferiore a ventiquattro ore settimanali) alla data del **30-06-2011**, fatta eccezione per posti occupati resisi vacanti in seguito a invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa.

⁷ Con riferimento al **Libro Unico del Lavoro (L.U.L.)** è necessario:

- a) stampare esclusivamente i fogli numerati del L.U.L. al 30.06.2011 e alla data di presentazione della documentazione;
- b) allegare un'attestazione del soggetto autorizzato alla tenuta del L.U.L. che dichiara che il Libro Unico del Lavoro, relativo all'impresa e in riferimento al periodo interessato, è stato interamente prodotto;
- c) qualora, ad esempio, sia impossibile stampare il L.U.L. con relative competenze è possibile la stampa del L.U.L. senza il calcolo della retribuzione (c.d. cedolino a zero). Inoltre, ove siano presenti, alla data del 30-06-2001, dipendenti assunti con contratto a tempo determinato, considerato che dal L.U.L. non si evince detta tipologia e che gli assunti con suddetto contratto non rilevano ai fini del calcolo della base occupazionale, occorre allegare i modelli Unilav o C/Ass dei lavoratori interessati dai quali desumere la tipologia di contratto.

L'incremento occupazionale deve essere dimostrato attraverso la produzione del **Libro Unico del Lavoro (L.U.L.) e, in caso di assenza di dipendenti, mediante** dichiarazione sostitutiva;

- e) il **C2 storico** ai fini della **dimostrazione che il lavoratore interessato non sia stato oggetto di dimissioni e/o di licenziamento** da parte del datore di lavoro/impresa che richiede l'incentivo nei **dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del presente avviso**;
- f) una **polizza fideiussoria pari all'importo della somma da erogare** a titolo di incentivo e della durata di **trenta mesi** decorrenti dalla data di assunzione del lavoratore interessato, con proroga automatica per un massimo di due semestri. La suddetta garanzia può essere prestata esclusivamente dalle banche, dalle imprese di assicurazioni indicate nella Legge, nr. 348/82 e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto all'art. 107, D.Lgs. nr. 385/93. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Amministrazione concedente; **in alternativa** è possibile attivare una cauzione conto deposito ex art. 75, D.Lgs., nr. 163/06, di importo pari al totale dell'incentivo da erogare;
- g) la documentazione bancaria recante **l'IBAN** ai fini dell'accreditamento dell'incentivo.

3. Previa verifica positiva della documentazione prodotta, il/i Servizio/i competente/i della Direzione P.A.L.F.I.P.S. eroga/erogano l'incentivo in questione.

4. La mancata ricezione della documentazione nei termini, determina l'automatica decadenza dell'ammissibilità all'incentivo da parte del datore di lavoro/impresa, e il conseguente scorrimento della relativa graduatoria.

5. Al fine di ottenere lo **svincolo** della polizza fideiussoria, entro **sessanta giorni** successivi al ventiquattresimo mese decorrente dalla data di assunzione, il datore di lavoro/impresa deve dimostrare al Servizio competente la permanenza **dei rapporti di lavoro e dei livelli occupazionali** previsti dal presente Avviso, nonché il **rispetto degli obblighi retributivi, contributivi ed assicurativi** previsti dal C.C.N.L. di riferimento vigente. Tale dimostrazione avviene, ai sensi del D.P.R. nr. 445/00, attraverso la produzione aggiornata della copia del Libro Unico del Lavoro (L.U.L.) e del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).

Articolo 13 - Revoca dell'incentivo

1. Il beneficiario dell'incentivo deve garantire, per almeno un **biennio**, a partire dalla data di assunzione, la **permanenza dei rapporti di lavoro e dei livelli occupazionali** previsti dal presente Avviso, nonché il **rispetto degli obblighi retributivi, contributivi ed assicurativi** previsti dal C.C.N.L. di riferimento vigente. La violazione di tali prescrizioni determina la **revoca** dell'incentivo e la conseguente escussione della polizza fideiussoria.

2. La stessa disposizione del punto 1 vige anche in caso di **dimissioni** del lavoratore nell'arco del primo biennio di lavoro, fatta eccezione per il caso in cui il lavoratore dimissionario, **entro tre mesi venga sostituito**, previo nulla osta del Servizio competente, dal datore di lavoro/impresa con un altro lavoratore in possesso dei medesimi requisiti di quello dimissionario, assunto con contratto a tempo indeterminato e con almeno lo stesso livello di retribuzione; in tal caso **permane il diritto all'incentivo nel limite massimo della quota residua**.

3. La revoca dell'incentivo e la conseguente escussione della polizza intervengono

anche qualora si riscontri che, nei ventiquattro mesi successivi l'assunzione, il **luogo effettivo di lavoro** oggetto delle assunzioni operate in virtù dell'erogazione di tali aiuti **sia al di fuori dei confini geografici della Regione Abruzzo**, ovvero **al di fuori delle Aree di crisi** con conseguente recupero della somma erogata. È fatta eccezione per i c.d. "cantieri mobili". La revoca opera, altresì, anche in caso di **distacco non rispettoso** dell'art. 30, D.Lgs., nr. 276/03 e dei C.C.N.L. di riferimento.

Articolo 14 – Attuazione, monitoraggio e controllo

1. La Direzione P.A.L.F.I.P.S. individua i Servizi a cui attribuire l'assolvimento della fase attuativa e delle procedure gestionali, di cui al presente Avviso.

2. Il monitoraggio ed il controllo delle attività oggetto del presente Avviso sono posti in essere dalla Direzione P.A.L.F.I.P.S. attraverso i Servizi competenti.

3. Ai sensi dell'art. 9 del Regolamento 800/2008, entro 20 giorni lavorativi dall'entrata in vigore del presente regime di aiuto, la Direzione P.A.L.F.I.P.S., attraverso i Servizi competenti, trasmette alla Commissione una sintesi delle informazioni relative alla misura d'aiuto secondo il modello di cui all'allegato III del Regolamento stesso.

Articolo 15 - Richiesta di chiarimenti di carattere tecnico-giuridico

1. I soggetti interessati possono presentare richieste di chiarimenti di carattere tecnico-giuridico in merito al presente Avviso **entro e non oltre il 10 settembre 2011** al seguente indirizzo e-mail: lavorareinabruzzo@regione.abruzzo.it. Non sono ammesse altre modalità di richiesta di chiarimenti. La Direzione si riserva di rispondere ai chiarimenti pervenuti entro e non oltre il 16 settembre 2011, mediante pubblicazione sulla pagina web dedicata al presente Avviso.

Articolo 16 - Informazione e pubblicità

1. I beneficiari devono attenersi strettamente al Regolamento Comunitario vigente in tema di informazione e pubblicità degli interventi dei Fondi Strutturali artt 8 e 9 del Reg. (CE) 1828/2006.

2. La pubblicazione dell'elenco dei beneficiari da parte dell'Adg, avviene secondo quanto previsto agli art. 6 e 7 del Reg. (CE) 1828/2006.

Articolo 17 - Tutela della privacy

1. Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento vengono trattati nel rispetto del D.Lgs. 30-06-2003, nr. 196 recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*".

Articolo 18 - Regime fiscale e tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'art. 80 del Regolamento CE nr. 1083/2006 conferma il principio dell'*"integrità dei pagamenti ai beneficiari"*, prevedendo che *"gli organismi responsabili dei pagamenti assicurano che i beneficiari ricevano l'importo totale del contributo pubblico ... nella sua integrità. Non si applica nessuna detrazione o*

trattenuta né alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione di detti importi per i beneficiari".

2. Tale principio attiene al totale del contributo pubblico, comprensivo della quota nazionale e della quota comunitaria.

3. La ritenuta del 4% di cui all'art. 28 del DPR 600/73, pertanto, ai sensi dell'art. 80 citato, non si applica ai contributi pubblici erogati dalle Amministrazioni competenti ai beneficiari per il finanziamento di azioni realizzate nell'ambito dei rispettivi Programmi Operativi.

4. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010 le agevolazioni erogate per effetto del presente Avviso **sono escluse dall'ambito di applicazione della disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari**, mancando la riconducibilità a prestazioni di forniture, servizi o lavori pubblici strettamente intesi.